



# COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Municipio, 38 - 71030 San Marco la Catola (FG) - Tel. 0881.556016 - Fax 0881.556132 - [www.comune.sanmarcolacatola.fg.it](http://www.comune.sanmarcolacatola.fg.it)

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/04/2016

Prot. N. 1483 del 5-5-2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016 PER COMPONENTI IMU E TASI.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **17,10**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
PERIND. DE MARTINIS PAOLO	SI		
DI GIOIA DOTT. RAFFAELE	NO		
PLACQUADIO DOTT. LUIGI	SI		
LANNANTUONO ANTONIO	SI		
VITARELLI LUCIA	SI		
D'ANTINO LUIGI GIUSEPPE	NO		
MASIELLO AVV. DONATO	NO		

Presenti N. 4  
Assenti N. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Avv. Giovanni PERDONO'**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Per.Ind. DE MARTINIS Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Introduce l'argomento all'o.d.g. il Sindaco per poi cedere la parola al vice-sindaco Piacquadio che relazione in merito all'argomento, illustrando nel dettaglio il contenuto della proposta di deliberazione.**

**Il Sindaco/Presidente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, propone un emendamento che, trattandosi di variazioni di lieve entità, presenta oralmente al Segretario comunale, articolandolo nei termini di seguito riportati:**

- 1) per le aliquote e detrazioni IMU: azzerare l'aliquota riportata nella proposta di deliberazione relativamente alla voce "terreni";**
- 2) per le aliquote e detrazioni TASI:**
  - a) azzerare l'aliquota riportata alla voce "fabbricati rurali strumentali all'attività agricola"**
  - b) azzerare l'aliquota riportata alla voce "altri fabbricati";**
- 3) al punto n. 3) del dispositivo della proposta di deliberazione, sostituire la locuzione "di mantenere" con quella "di non applicare".**

**La proposta di emendamento, sottoposta alla votazione del consiglio, è approvata all'unanimità dei presenti.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Che** i commi 669 e 671 dell'articolo 1 della Legge n. 147, come modificati dalla legge di stabilità 2016, stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (escluso quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9);

**Che** il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU;

**Che** i commi dal 676 al 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dall'art.1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, hanno previsto che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (0,1%);**
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale;**
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:**
  - abitazione principale: 6 per mille (0,6%);**
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille (0,2%);**
  - altri immobili: 10,6 per mille (1,06%);**
- d) per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (0,25%);**
- e) per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille (0,1%);**

**Rilevato** che il terzo periodo del comma 677, introdotto con il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, aveva previsto che nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potessero essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (0,08%) a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla disciplina IMU, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

**Che** il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

**Atteso che**, a seguito della entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), sono state introdotte le seguenti novità in materia di IMU e TASI:

- a) tasi – dal 2016 è esclusa dal tributo l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore dell'immobile, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- b) tasi – dal 2016 è esclusa dal tributo, per la quota dell'occupante, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. In tal caso il possessore dell'immobile versa la TASI nella misura del 90% dell'ammontare complessivo del tributo;
- c) tasi – per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1 commi da 10 a 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i Comuni possono mantenere la maggiorazione tasi dello 0,08% con espressa deliberazione del Consiglio Comunale;
- d) imu e tasi – dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, il tributo è ridotto al 75 per cento;
- e) imu – dal 2016 per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 1 comma 10 della legge 208/15), la base imponibile è ridotta del 50%;
- f) imu – dal 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola;

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo integrato e modificato dai commi 707 e 708 della Legge 147/2013 e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, sono escluse dalla componente IMU della nuova Imposta Unica Comunale le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dall'anno d'imposta 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**Che** il Comune di San Marco La Catola ai fini IMU ha assimilato alle abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e dal 2015 (come disposto dalla normativa vigente) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nei

registri AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**Richiamati**, ai fini dell'esercizio della potestà del Consiglio comunale in materia di aliquote IMU, i seguenti ulteriori commi del citato articolo 13 del Decreto legge 201/2011:

- comma 6, che fissa l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria in misura pari al 7,60 per mille (0,76%), con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,3 punti percentuali;
- comma 7, che fissa un'aliquota ridotta del 4 per mille (0,4%) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,2 punti percentuali (comma applicabile alle sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
- comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille (0,4%) per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e per gli immobili locati;
- comma 10, ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo categorie catastali A1, A8 e A9) nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

**Atteso che**, ai sensi della lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille (0,76%);

**Rilevato che** il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati e con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Rilevato** altresì che per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune a favore di tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare benefici e ricadute in favore di particolari soggetti;

**Ritenuto** indispensabile ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1 commi da 10 a 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, mantenere la maggiorazione TASI dello 0,08% come previsto dall'art. 1 comma 28 della legge 208/'15, anche in considerazione del fatto che l'Ente ha chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis della legge 267/'00;

**Rilevato** che le spese stimate come desunte dallo schema di bilancio 2016 in relazione ai servizi indivisibili che con la TASI si intendono finanziare, al netto delle quote di spesa per le quali sia già prevista una diversa fonte di finanziamento, sono le seguenti:

Illuminazione pubblica	€ 60.000,00
Servizio Anagrafe e Stato Civile	€ 1.500,00

**Che** il gettito stimato della TASI 2016 è diretto alla copertura delle spese relative ai servizi indivisibili di cui sopra nella misura di circa il 60%;

**Considerato** che il Comune di San Marco La Catola con deliberazioni consiliari n. 32-33 e 34 del 13/10/2014 ha rispettivamente approvato il Regolamento IUC relativo alle componenti IMU e TARI e stabilito le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014, poi confermate nell'anno 2015;

**Dato atto** che per compensare il minor gettito che deriverà all'Ente a seguito delle riduzioni ed esclusioni da IMU e TASI introdotte dalla legge di stabilità 2016, l'art. 1 comma 17 della legge 208/'15 prevede un incremento dei trasferimenti ai Comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale (FSC);

**Ritenuto quindi**, al fine garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, di stabilire per l'anno d'imposta 2016 le aliquote e le detrazioni dell'IMU e della TASI come segue:

#### **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU**

- aliquota agevolata dello 0,40% + detrazione di € 200,00 - abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7);
- aliquota ordinaria dell'1,06% - altri fabbricati, aree fabbricabili ("aliquota ordinaria dell'1,06% - altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni" nella proposta originale);
- aliquota dello 0,00% - terreni;
- esenzione - terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04 iscritti nella previdenza agricola;

#### **ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI**

- aliquota dello 0,20% senza detrazione - abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7);
- esclusione da tasi - relativamente alle seguenti fattispecie:
  - a) abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7);
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
  - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  - e) unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  - f) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota 0,25% - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 0,00% - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ("aliquota 0,10% - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola" nella proposta originale);
- aliquota 0,00% - altri fabbricati ("aliquota 0,08% - altri fabbricati" nella proposta originale);
- aliquota 0,00% - aree fabbricabili;
- quota tasi a carico dell'occupante - 10% del tributo complessivamente dovuto. Non è dovuta la quota tasi a carico dell'occupante in caso di unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9). In tal caso il possessore dell'immobile versa il tributo nella misura del 90% dell'ammontare complessivo del tributo

**Ritenuto congruo** confermare anche per il 2016, nel caso in cui le unità immobiliari siano occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile (e non siano abitazioni principali dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare), che la TASI determinata a seguito dell'applicazione delle previste aliquote venga corrisposta nella misura del 10% dall'occupante e del restante 90% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

#### **Dato atto che:**

- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

#### Richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il DM Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 18/02/16 ha espresso parere favorevole per l'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio 2016, ed il relativo decreto ministeriale è in corso di predisposizione;

#### Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Titolo I, Capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, limitatamente agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal Decreto legge 201/2011;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, mentre il parere del Revisore unico sarà espresso sulla proposta di bilancio 2016;

Visto lo Statuto comunale;

A voti unanimi dei Consiglieri presenti e votanti:

### DELIBERA

- di approvare per l'annualità 2016 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU):

#### ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2016
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) <i>con detrazione di € 200,00</i>	0,40%
Altri fabbricati	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni	1,06%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/'04 iscritti nella previdenza agricola	esenti

- **di approvare** per l'annualità 2016 le seguenti aliquote e detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI):

**ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI**

Tipologia imponibile	Aliquota TASI 2016
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) <i>nessuna detrazione</i>	0,20%
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	esclusa da tasi
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	esclusa da tasi
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	esclusa da tasi
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008	esclusa da tasi
unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia	esclusa da tasi
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esclusa da tasi
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10%
altri fabbricati	0,08%
aree fabbricabili	0,00%
<b>QUOTA TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE</b> 10% del tributo complessivamente dovuto. Non è dovuta la quota tasi a carico dell'occupante in caso di unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9). In tal caso il possessore dell'immobile versa il tributo nella misura del 90% dell'ammontare complessivo del tributo	

- **di non applicare** ("di mantenere" nella proposta originale) per l'anno in corso, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione tasi dello 0,08%, ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge 208/15;

**di dare atto** che le aliquote e detrazioni IMU e TASI oggetto del presente deliberato decorrono dal 1 gennaio 2016;

- **di dare atto** che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per ciascuna tipologia di immobile ai precedenti punti 1 e 2, rispettano i vincoli di cui alla normativa vigente;

- **di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- **di dichiarare**, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l'applicazione dei tributi e l'approvazione del bilancio di previsione 2016.



# COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Municipio, 38 - 71030 San Marco la Catola (FG) - Tel. 0881.556016 - Fax 0881.556132 - [www.comune.sanmarcolacatola.fg.it](http://www.comune.sanmarcolacatola.fg.it)

Delibera di Consiglio Comunale N. 18 DEL 28/04/2016

**Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
F.to Per.Ind. DE MARTINIS Paolo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv, Giovanni PERDONO'

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, 5-5-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv, Giovanni PERDONO'

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 101)

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 5-5-2016 (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 giugno 2009 n. 69).

Addì, 5-5-2016

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.TO PERDONO'

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ - ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[ - ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì, 5-5-2016

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.to PERDONO'